**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 9 agosto 2016**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le

attivita' ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo

15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A06144)

(GU n.196 del 23-8-2016)

 IL MINISTRO DELL'INTERNO

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11

della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151, concernente il regolamento per la semplificazione della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,

a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122;

 Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e

l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere;

 Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239

del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica

recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per

le attivita' ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al

decreto 9 aprile 1994»;

 Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201

del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di

presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione

incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,

n. 151»;

 Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 170

del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per

le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti

letto superiore a 25 e fino a 50»;

 Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione

di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

 Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure

tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico

- alberghiere;

 Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139;

 Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva

(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di

informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle

regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

 Decreta:

 Art. 1

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita'

 ricettive turistico - alberghiere

 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le

attivita' ricettive - turistico alberghiere di cui all'allegato 1,

che costituisce parte integrante del presente decreto.

 Art. 2

 Campo di applicazione

 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle

attivita' ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi

individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione,

ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta

e dei rifugi alpini.

 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle

attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme

tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro

dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno

del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14

luglio 2015.

 Art. 3

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e

 successive modificazioni

 1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto

2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche

verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attivita'

ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di

prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico -

alberghiere di cui all'art. 1.

 2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3

agosto 2015 e successive modificazioni, dopo la lettera i), sono

aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell'interno 9

aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione

incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive

turistico - alberghiere"; m) decreto del Ministro dell'interno 6

ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante

l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le

attivita' ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al

decreto 9 aprile 1994"; n) decreto del Ministro dell'interno 14

luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le

attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto

superiore a 25 e fino a 50"».

 3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3

agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero «64» sono

inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle strutture

turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».

 Art. 4

 Norme finali

 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 9 agosto 2016

 Il Ministro: Alfano

 **Allegato**

 *Parte di provvedimento in formato grafico*